



COMUNE DI TAGGIA

PROVINCIA DI IMPERIA

ORDINANZA SINDACALE

n. 66 del 05/08/2026

OGGETTO:

ORDINANZA SINDACALE DI DIVIETO BALNEAZIONE SUL LITORALE COMUNALE

IL SINDACO

VISTA la nota dell'ARPAL -Dipartimento Provinciale di Imperia- Protocollo N. 23134 del 05 Agosto 2026 h. 17:33, trasmessa a mezzo PEC, con la quale, sulla scorta delle risultanze analitiche di campionamento effettuato da personale del dipartimento in data 04 Agosto 2026 sul campione routinario di acqua di mare in corrispondenza del punto di prelievo IT007008059A001 denominato "Colonia Ruffini", è stato comunicato l'esito microbiologico non conforme (delle acque di balneazione) a quanto previsto nell'Allegato A) del D.M. 30/03/2010, per il parametro enterococchi intestinali (300 MPN/100ml su un valore limite di 200 MPN/100 ml) come evidenziato nella tabella esplicativa di cui alla succitata comunicazione;

EVIDENZIATO che la struttura comunale competente per materia si è prontamente attivata per richiedere l'espletamento di ulteriori campionamenti e che, nelle more dell'acquisizione dei relativi risultati, si rende necessario adottare ogni utile provvedimento finalizzato alla tutela della salute pubblica;

VISTO che l'art. 5 del D. Lgs.vo n°116 del 30/05/2008 fa obbligo, tra l'altro, ai Sindaci di:

- Delimitare le zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei cittadini;
- Apporre, nelle zone interessate, in un punto facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, la segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lett. c),e) ed f) dell'art.15 del citato Decreto Legislativo;

RITENUTO di adottare, per quanto sopra esposto ed in relazione alle risultanze analitiche del 05 Agosto 2026 su campioni di acqua di mare antistante il punto di prelievo denominato "Colonia Ruffini", ordinanza cautelare di divieto di balneazione temporanea per l'intero litorale comunale;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs 267/2000;

VISTA la D.G.R. Liguria n. 53/2026;

VISTO lo Statuto comunale;

Tutto quanto sopra premesso

ORDINA

in relazione alle risultanze analitiche effettuate dall'ARPAL di Imperia del 05 Agosto 2026 su campioni di acqua di mare in corrispondenza del punto di prelievo IT007008059A001 denominato

“Colonia Ruffini” di Taggia, **il divieto di balneazione temporanea per l'intero litorale comunale** fino all'adozione di apposita ordinanza di revoca;

DISPONE

- Per la comunicazione della presente Ordinanza, per il tramite della Polizia Locale, a tutti i gestori degli stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate incluse, posti sul litorale comunale;
- Per l'apposizione di apposita segnaletica di divieto di balneazione, a cura del Servizio Lavori pubblici, nei pressi delle vie di accesso e di fruizione di tutte le spiagge comunali;
- Per la pubblicazione, a cura del Servizio Segreteria, della presente Ordinanza all'Albo pretorio on line e nella sezione del sito internet denominato “Amministrazione Trasparente”;
- Per la trasmissione della presente ordinanza, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza:
 - al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Ufficio IV, tramite il portale telematico delle acque;
 - alla Prefettura di Imperia – UTG del Governo;
 - alla Regione Liguria – Direzione generale protezione civile e difesa del suolo di Imperia;
 - alla Provincia di Imperia – Egato ovest;
 - alla Capitaneria di Porto di Sanremo;
 - alla Delegazione di Spiaggia di Arma di Taggia;
 - alla Stazione Carabinieri di Arma di Taggia;
 - all'A.R.P.A.L. Dip. Prov.le di Imperia;
 - alla ASL n. 1 Imperiese Servizio Igiene Pubblica;
 - ai Servizi comunali Polizia Locale, Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente/Demanio Marittimo;

AVVERTE

che contro il presente atto chiunque interessato potrà far ricorso al TAR Regionale Liguria o, in alternativa, ricorso straordinario entro i termini, rispettivamente, di 60 (Sessanta) e 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di sua pubblicazione.

IL SINDACO

Arch. Mario Conio

Documento firmato digitalmente